

Fatto e diritto

Con decreto che dispone il giudizio del 5 marzo 2012, il g.i.p. in sede – all’esito dell’udienza preliminare relativa al procedimento penale n. 1852/09 R.g.n.r. e n. 7933/11 R.g.g.i.p. – traeva innanzi a questo Ufficio CARDEA Ciro, chiamato a rispondere – in concorso con CAPONE Giuseppe e RUSSO Antonio, le cui posizioni processuali sono state separatamente definite con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti – della condotta a lui contestata in rubrica e compiutamente riportata in epigrafe.

Nel corso della prima udienza, tenutasi il 2 aprile 2012, il giudice accertava la regolare instaurazione del contraddittorio e, alla presenza dell’imputato e delle già costituite parti civili, dichiarava l’apertura del dibattimento ed ammetteva le prove richieste dalle parti, di seguito rinviando il processo ad altra data a cagione dell’assenza dei testi di lista delle parti, non citati per l’occasione.

A seguito di un’udienza di mero rinvio (ud. 12 novembre 2012), determinato dall’assenza dei testimoni da escutere, il processo perveniva all’udienza del 25 marzo 2013, ove, escussi il m.llo CARUCCI Saverio e l’isp. FERRARI Emidio, testi di lista del p.m., il giudicante revocava l’ordinanza istruttoria nella parte relativa all’esame del ten. CARLETTI Federica, congiuntamente rinunciata dalle parti.

Nella stessa occasione, il giudicante acquisiva – ai sensi degli artt. 493, comma 3, e 500, comma 7, c.p.p. – i verbali di ss.ii. rese nel corso delle indagini da CAMASSA Antonio e da GIOVINAZZO Vito, testi di lista del p.m., e rinviava il processo ad altra data per il seguito.

In quella sede (ud. 11 novembre 2013), il giudice acquisiva – ai sensi degli artt. 493, comma 3, e 500, comma 7, c.p.p. – il verbale di ss.ii. rese nel corso delle indagini da SANTORO Carmela, teste di lista del p.m. e della difesa, cui le parti, ai sensi dell’art. 507, comma 1 *bis*, c.p.p., venivano autorizzate a rivolgere domande a chiarimento ed esaminava CARDEA Ciro, all’esito rinviando il processo ad altra data per il seguito.

Nell’udienza all’uopo fissata (ud. 31 marzo 2014), il giudice escuteva ZIMBARO Antonio e TAURO Antonia Grazia, testi di lista della difesa, e – revocata l’ordinanza istruttoria nella parte relativa all’esame di CALZOLAIO Antonio, di RUSSO Antonio e di CAPONE Giuseppe, congiuntamente rinunciati dalle parti – acquisiva, su accordo delle stesse, la documentazione sottoposta all’attenzione dell’Ufficio, di poi dichiarando la chiusura dell’istruttoria e l’utilizzabilità degli atti e rinviando il processo ad altra data per la sua definizione.

Infine, all’udienza del 9 giugno 2014, rassegnate dalle parti le conclusioni come compiutamente riepilogate in epigrafe, il giudizio veniva definito con una pronuncia di assoluzione

di CARDEA Ciro perché il fatto non sussiste, sebbene con la formula dubitativa di cui all'art. 530, comma 2, c.p.p.

Infatti, valutate le prove acquisite in dibattimento, il Tribunale ritiene di non potere affermare al di là di ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di omicidio colposo a lui contestato in rubrica, non essendo emersa la prova che egli avesse posto in essere la condotta descritta in rubrica, fonte dell'evento verificatosi ed espressione della violazione delle norme generali e specifiche di prudenza, perizia e diligenza ivi indicate.

Al fine di fondare la conclusione testé rassegnata, va, in via preliminare, premesso in fatto quanto segue.

Il 1° settembre 2009, DORIA Michele, dipendente della *AN.GI. MARMI* s.r.l., legalmente amministrata e rappresentata da CAPONE Giuseppe e da RUSSO Antonio (la cui posizione processuale per il medesimo fatto in relazione alle violazioni antinfortunistiche loro contestate è stata in altra sede definita), era deceduto presso la marmeria sita in Grottaglie, alla via Stazione n. 1, luogo di ubicazione del sito produttivo della compagine.

La causa del decesso del DORIA – come accertato senza contestazione alcuna – era da individuarsi nel fatto che l'uomo fosse rimasto schiacciato (all'altezza del torace) da alcune lastre di granito ubicate nel piazzale dell'azienda, cadute dal luogo di loro allocazione mentre era in corso un'operazione di movimentazione di una lastra di travertino situata nelle immediate vicinanze delle prime.

Al momento del fatto, il mezzo utilizzato per la movimentazione della lastra di travertino – costituito da una gru semovente *Rigante* munita di pinza a pantografo – era condotto da CARDEA Ciro, anch'egli dipendente della *AN.GI. MARMI* s.r.l.

All'interno dei locali della azienda, in quel frangente, erano presenti – oltre al CARDEA ed al DORIA, intenti nelle indicate operazioni di prelievo e di traslazione della lastra di travertino – SANTORO Carmela, segretaria della compagine, e CASTELLANA Antonio, appena giunto quale cliente, entrambi posti dentro il locale segreteria, situato a circa 50 mt. di distanza dal luogo del fatto.

Dopo aver sentito il forte rumore proveniente dall'esterno, SANTORO Carmela era uscita dal locale in cui si trovava e – visto il CARDEA che provava a liberare il DORIA dalle lastre rovinategli addosso e preso atto di non poter contribuire, stante il peso dei materiali, all'esecuzione dei soccorsi – aveva chiesto aiuto presso i vicini esercizi commerciali, così determinando l'intervento di numerosi soggetti, con il cui contributo parte dei pezzi infranti delle lastre di granito erano stati rimossi.

Una volta rimosse le lastre di granito, il corpo di DORIA Michele – fino a quel momento rimasto incastrato in posizione eretta tra i pannelli di marmo – si era accasciato al suolo senza manifestare alcun segno vitale.

A seguito dell'infortunio – prima dell'intervento delle forze dell'ordine e del personale responsabile dello S.p.e.s.a.l. – lo stato dei luoghi era stato alterato, con la rimozione delle lastre cadute indosso al DORIA e con lo spostamento del mezzo condotto dal CARDEA (come confermato oltre che dai testimoni del p.m., anche da ZIMBARO Antonio, intervenuto sul luogo del fatto nel frangente successivo alla sua verifica).

In ragione degli accertamenti esperiti sullo stato dei luoghi, gli addetti al controllo sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, pure intervenuti, avevano rilevato numerose violazioni della disciplina antinfortunistica, contestando al CAPONE ed al RUSSO, quali datori di lavoro del deceduto DORIA, l'inosservanza delle norme dettate dagli art. 28, comma 2, lett. f; art. 37, comma 1, lett. b); art. 64, comma 1, lett. a); art. 71, comma 11, D.L.vo 81/08.

Nell'immediatezza dei fatti, tanto i militari intervenuti, quanto i dipendenti dello S.p.e.s.a.l. avevano raccolto le informazioni delle persone presenti (CARDEA Ciro, SANTORO Carmela), ritenendo – in ragione di quanto dichiarato dall'odierno imputato – che potessero sussistere dei profili di responsabilità anche nei confronti del CARDEA medesimo, sulla scorta delle cui uniche dichiarazioni era stato possibile, in termini comunque presuntivi (secondo quanto specificato dagli accertatori al Tribunale), ricostruire la dinamica del fatto.

In merito tanto il m.llo CARLUCCI Saverio, quanto l'isp. FERRARI Emidio hanno riferito al Tribunale – ribadendo reiteratamente di aver fondato le loro conclusioni sulle affermazioni del CARDEA – che l'infortunio si era probabilmente verificato per un errore di manovra nella movimentazione della gru compiuta dal CARDEA, le cui operazioni di spostamento erano, in ogni caso, ampiamente complicate dalla condizione di conservazione del piano di calpestio del piazzale, dalla angustia degli spazi percorribili con i mezzi utilizzati e dalla modalità inappropriata di deposito delle lastre, accatastate sugli appositi pastelli con un'angolazione superiore a quella consigliata dalle circolari in materia e, in ogni caso, senza l'impiego di idonei cunei di blocco delle lastre medesime.

Secondo la ricostruzione così compiuta il CARDEA avrebbe, infatti, urtato con una ruota della gru le lastre di granito poi rovinate sul DORIA, conseguentemente ponendo in essere una condotta colposa idonea – unitamente a quella omissiva dei suoi datori di lavoro – a determinare l'evento finale.

Nel corso del dibattimento, CARDEA Ciro – dopo aver premesso di aver svolto, come confermato da ZIMBARO Antonio, per oltre un ventennio le mansioni nel corso di espletamento delle quali si era verificato l’infortunio – ha negato l’addebito.

Il CARDEA ha dichiarato di essere certo che al momento della caduta delle lastre che avevano schiacciato il suo malcapitato collega la gru era sicuramente ferma, anche perché in quel momento era stata appena ultimata la manovra di imbragatura della lastra di travertino oggetto di spostamento.

L’imputato – dopo aver ribadito fermamente la testé menzionata affermazione – ha ammesso tanto di non essere in grado di indicare la ragione in forza della quale quelle lastre erano cadute, quanto di aver dichiarato ai Carabinieri (nell’immediatezza dei fatti), in risposta alle insistenze di costoro nello spingerlo a ricordare particolari utili alla ricostruzione dell’occorso, ma al solo fine di prospettare una possibile motivazione dell’infortunio, senza con ciò esporre un fatto del quale era certo, che “forse” poteva aver urtato le lastre con la gru.

Orbene, ritiene il Tribunale che, alla luce delle emergenze processuali (rispetto alle quali è solo il caso di sottolineare l’ininfluenza delle dichiarazioni rese da TAURO Antonia Grazia), per le ragioni che si esporranno, non sussistono elementi di giudizio tali da poter fondare al di là di ogni ragionevole dubbio una pronuncia di affermazione della penale responsabilità dell’imputato, il quale conseguentemente – ferme le violazioni alla normativa antinfortunistica accertate a carico dei datori di lavoro del DORIA – deve essere mandato assolto perché il fatto non sussiste.

Va, infatti, rilevato che non è stato possibile chiarire con certezza le cause in virtù delle quali le lastre che avevano schiacciato DORIA Michele erano cadute e, dunque, l’avvenuta verifica della condotta colposa addebitata al CARDEA.

Come in precedenza accennato la ricostruzione della dinamica dell’infortunio – in mancanza di elementi oggettivi certi atti a determinare l’effettiva modalità di verifica del fatto – era stata compiuta dagli accertatori, i quali hanno poi riferito in giudizio sugli esiti delle loro indagini, sulla scorta delle dichiarazioni rese al momento dell’avvio delle indagini medesime da CARDEA Ciro, secondo una versione da costui motivatamente smentita nel corso dell’istruttoria.

A fronte di tale situazione rileva il Tribunale l’inutilizzabilità ai fini della decisione *in parte qua* delle affermazioni rese dal m.llo CARLUCCI e dall’isp. FERRARI.

È fuori discussione che tale divieto valga per il militare verbalizzante (m.llo CARLUCCI), il cui esame testimoniale sulle affermazioni rese dall’imputato (*rectius*: soggetto sottoposto ad indagine) è condizionato, oltre che dal divieto di cui all’art. 62 c.p.p., anche dai limiti imposti, in maniera più generica, dalla previsione dell’art. 195, comma 4, c.p.p.

È solo il caso di rilevare che l'agente o l'ufficiale di p.g. può riferire in ordine alle informazioni spontaneamente rese da colui che è poi divenuto imputato solo nel caso – diverso da quello in esame, con riferimento al quale è fuori discussione che le indagini fossero in corso – in cui tali propalazioni siano compiute al di fuori del procedimento.

A sostegno di tale conclusione, va richiamato il principio di diritto univocamente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui *“il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni rese dall'imputato non riguarda il contenuto di quelle rese spontaneamente dallo stesso ad un agente di polizia al di fuori del contesto procedimentale”* (Cass., Sez. VI, 22 gennaio 2011, n. 2231; nello stesso senso: Cass., Sez. VI, 15 gennaio 2013, n. 1764).

È, dunque, evidente, nella specie, la sussistenza del divieto in parola, come evincibile dal fatto che, nel caso in esame, la verbalizzazione delle dichiarazioni rese dal CARDEA nel corso delle indagini iniziate a seguito del decesso di DORIA Michele era stata interrotta ai sensi dell'art. 63 c.p.p.

Il medesimo divieto testimoniale e, conseguentemente, di utilizzabilità esiste anche con riferimento a quanto riferito dall'isp. FERRARI.

Per sostenere la superiore conclusione, è sufficiente richiamare l'arresto della Cassazione, a mente del quale *“il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato ed il connesso divieto di utilizzazione si applicano alla testimonianza resa da un ispettore del lavoro su quanto a lui riferito da persona nei cui confronti siano emersi, nel corso dell'attività ispettiva, anche semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile come reato e le cui dichiarazioni, ciononostante, siano state assunte in violazione delle norme poste a garanzia del diritto di difesa, atteso che il significato dell'espressione "quando...emergano indizi di reato" - contenuta nell'art.220 disp. att. cod. proc. pen. e tesa a fissare il momento a partire dal quale, nell'ipotesi di svolgimento di ispezioni o di attività di vigilanza, sorge l'obbligo di osservare le disposizioni del codice di procedura penale per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire ai fini dell'applicazione della legge penale - deve intendersi nel senso che presupposto dell'operatività della norma sia non l'insorgenza di una prova indiretta quale indicata dall'art.192 cod. proc. pen., bensì la sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall'inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata”* (Cass., S.U., 20 dicembre 2001, n. 45477).

Per tanto, esclusa l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi in ordine alla ricostruzione della dinamica dell'infortunio sulla scorta delle informazioni assunte nel corso delle prime indagini esperite da CARDEA Ciro, tenuto conto di quanto affermato dall'imputato nel corso

del dibattimento in ordine al fatto di aver asserito – al momento del fatto – solo in termini di mera eventualità, e non di certezza, di aver potuto urtare le lastre cadute, ove si consideri l'accertata oggettiva impropria modalità di deposito di quelle lastre, tenute con un'inclinazione di gran lunga superiore a quella consigliata (sì da essere esposte a maggiori rischi di caduta con minore forza di sollecitazione) e senza essere assicurate nella loro posizione di quiete con idonei cunei, non può ragionevolmente escludersi che le motivazioni della caduta di quelle lastre siano diverse da quelle rappresentate dal p.m. nell'editto di accusa e non riconducibile all'azione dell'imputato.

Secondo l'Ufficio, in presenza di un mero indizio a carico del CARDEA, impegnato nell'esecuzione di operazioni di movimentazione delle lastre nelle immediate vicinanze del luogo dell'infortunio, non è stata, dunque, raggiunta la prova che la caduta delle lastre *de quibus* sia da ricondurre con certezza ad un'azione posta in essere dall'imputato, per di più con la violazione della norma di garanzia individuata nell'editto di accusa.

Per l'effetto, CARDEA Ciro deve essere mandato assolto con la formula indicata nel dispositivo.

La tipologia dell'imputazione, unitamente al materiale istruttorio a disposizione dello scrivente ed alle argomentazioni delle parti, tenuto conto del numero dei procedimenti definiti e trattati nel corso dell'udienza del 9 giugno 2014, hanno consigliato di riservare – così come previsto dall'art. 544 c.p.p. – il deposito della sentenza in un termine che si è stimato congruo contenere in giorni quindici.

p.q.m.

Letto l'art. 530, comma 2, c.p.p.,

assolve CARDEA Ciro dall'imputazione a lui ascritta in rubrica perché il fatto non sussiste.

Taranto, 9 giugno 2014

Il giudice

(dott.ssa Paola R. INCALZA)